

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata da:

Associazione Crescere Insieme (kukua pamoja)

con sede a Serravalle-Malvaglia e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

“promuovere l'aiuto umanitario in genere, in particolare in Kenya. Promuovere direttamente o non l'aiuto alimentare, d'istruzione, sociale ed economico”;

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT l'autorità fiscale può esentare in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
2. nel caso concreto, l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere umanitario-internazionale, volta alla promozione dell'aiuto umanitario in genere, in particolare in Kenya;

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti l'esonero fiscale,

risolve:

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'Associazione Crescere Insieme (kukua pamoja), con sede a Serravalle-Malvaglia, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT **fino all'anno 2025 compreso**. Alla scadenza di questo termine, l'ente è tenuto a presentare una nuova richiesta di esenzione corredata da un rapporto sull'attività svolta.
2. L'ente dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro. Le liberalità assegnate all'ente dovranno essere utilizzate alla realizzazione degli scopi statutari.
3. Gli aiuti finanziari devono andare a beneficio di altri enti che svolgono un'attività di pubblica utilità e sono esenti nello Stato di sede.
4. I membri della Direzione non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive. Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare ogni anno la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati allo scopo di permettere la verifica delle condizioni d'esenzione. In caso contrario, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche si riserva la facoltà di procedere con la tassazione d'ufficio.
6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
7. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
8. In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale. A tal proposito, l'ente è obbligato a modificare l'art. 13


dello Statuto (Scioglimento), prevedendo che, in caso di scioglimento, il suo patrimonio sarà destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

9. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
10. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF **50.-- (cinquanta)** da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
11. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
12. Comunicazione come di pratica e all'Associazione Crescere Insieme (kukua pamoja), c/o Sheila Bruschetti, 6713 Malvaglia.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico

Avv. Rocco Filippini



Avv. Alain Bianchi



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata da:

Associazione Crescere Insieme (kukua pamoja)

con sede a Serravalle-Malvaglia e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e dell'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SULL'UTILE a norma dell'art. 56 lett. g) della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

“promuovere l'aiuto umanitario in genere, in particolare in Kenya. Promuovere direttamente o non l'aiuto alimentare, d'istruzione, sociale ed economico”;

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'art. 56 lett. g) LIFD, sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile (e per l'imposta cantonale anche il capitale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato/i a tali fini;
2. nel caso concreto, l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere umanitario-internazionale, volta alla promozione dell'aiuto umanitario in genere, in particolare in Kenya;

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti l'esonero fiscale,

r i s o l v e :

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'Associazione Crescere Insieme (kukua pamoja), con sede a Serravalle-Malvaglia, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'imposta federale diretta sull'utile a norme dell'art. 56 lett. g) LIFD, **fino all'anno 2025 compreso**. Alla scadenza di questo termine, l'ente è tenuto a presentare una nuova richiesta di esenzione corredata da un rapporto sull'attività svolta. Qualora la suddetta richiesta non fosse presentata entro l'anno successivo alla sua scadenza, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con l'imposizione ordinaria.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità.
Sono permessi degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della costituzione.
3. Gli aiuti finanziari devono andare a beneficio di altri enti che svolgono un'attività di pubblica utilità e sono esenti nello Stato di sede.
4. I membri della Direzione non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.
Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare ogni anno la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati allo scopo di permettere la verifica delle condizioni d'esenzione. In caso contrario, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche si riserva la facoltà di procedere con la tassazione d'ufficio.
6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.

7. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
8. In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale. A tal proposito, l'ente è obbligato a modificare l'art. 13 dello Statuto (Scioglimento), prevedendo che, in caso di scioglimento, il suo patrimonio sarà destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.
9. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
10. In virtù dell'art. 96 cpv. 1 LT e dell'art. 292 lett. a) LT, l'esenzione fiscale si estende pure all'imposta immobiliare cantonale e all'imposta immobiliare comunale.
11. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF **50.-- (cinquanta)**, ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
12. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
13. Comunicazione come di pratica e all'Associazione Crescere Insieme (kukua pamoja), c/o Sheila Bruschetti, 6713 Malvaglia.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico

Avv. Rocco Filippini



Avv. Alain Bianchi

